



# COMUNE DI PIOZZO

PROVINCIA DI CUNEO

## **DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 8 DEL 25/03/2021**

### **OGGETTO:**

**AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL d. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A TITOLO GRATUITO ALLA SOCIETA' INTERNATIONAL SERVICE BROKER S.R.L. CON SEDE IN CUNEO, VIA CARLO EMANUELE III, N. 10. PROVVEDIMENTI**

L'anno duemilaventuno del mese di marzo del giorno venticinque nel proprio ufficio,

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**

#### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05 febbraio 2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021.2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 11 febbraio 2021 è stato approvato il Piano risorse ed obiettivi per il 2021;
- con decreto 9 del 14 novembre 2014 è stato nominato il responsabile dell'area amministrativa;

#### **DATO ATTO CHE:**

- l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale ha posto a carico dei pubblici amministratori e dei responsabili dei servizi degli enti locali una sempre maggior responsabilità per quanto concerne la responsabilità civile ed amministrativa (danno biologico, da responsabilità amministrativa e/o erariale, ecc.), la c.d. tutela legale nel caso di procedimenti giudiziari, nonché la responsabilità per danni ai dipendenti ad ai loro automezzi utilizzati durante lo svolgimento di incarichi di missione;
- inoltre, la liberalizzazione delle tariffe R.C. Auto e la sempre più ampia e diversificata offerta di prodotti assicurativi proposti dal mercato, pone il grave problema di una valutazione comparativa delle condizioni e delle tariffe - sempre più difformi l'una dall'altra - che pervengono dalle numerose Compagnie Assicuratrici operanti nei vari rami di rischio;
- il Comune non può con i propri dipendenti in servizio – compreso il segretario comunale -, considerato che è richiesta una esperienza professionale specifica, verificare la convenienza

economica dei contratti e la completezza delle polizze in ordine alle condizioni contrattuali delle polizze stesse;

- l'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo non rientra fra i compiti di istituto dell'Ente Pubblico in quanto la stipulazione dei contratti di assicurazione e l'attività ad essi connessa è attività che la P.A. pone in essere nell'esercizio di poteri di diritto privato, per cui non può essere negata la possibilità di ricorrere alla collaborazione di brokers, il cui compito è di assistere l'Amministrazione assicurata nella determinazione dei contratti, nella gestione ed esecuzione di essi, nonché nella gestione dei sinistri e, pertanto, trattandosi di attività del tutto particolare può essere richiesta una specializzazione attingibile solo all'esterno delle strutture amministrative dell'Ente;
- l'incarico di cui trattasi rientra nell'attività prevista dalla legge 28.11.1984, n. 792, la quale fa obbligo, per lo svolgimento di tale attività, della iscrizione obbligatoria in un apposito albo professionale presso il Ministero dell'Industria;
- le considerazioni di cui sopra rendono perciò necessario il ricorso ad una società che, da un lato, sia fornita della necessaria esperienza di interfacciamento operativo e gestionale con enti locali di dimensioni analoghe a quelle del Comune e, dall'altro, abbia un notevole radicamento in ambito locale e provinciale, in modo da assicurare un'assistenza mirata, costante ed effettiva di personale assegnato alla gestione delle problematiche assicurative del Comune, anche mediante la diretta e materiale presenza presso i servizi dell'Ente interessati;
- considerato che questo Comune nelle precedenti esperienze di gestione delle problematiche assicurative con l'assistenza di società di brokeraggio ha seguito un criterio di rotazione nell'individuazione del Broker, idoneo alla ottimale soddisfazione delle esigenze assicurative dell'Ente, cui conferire l'incarico;
- le prestazioni fornite dal Broker sono in ogni caso fornite all'Amministrazione a titolo gratuito, in quanto l'attività del Broker di Assicurazioni trova la sua remunerazione nella retrocessione provvigionale che, giusta gli usi e le consuetudini del mercato assicurativo, le compagnie assicuratrici che risulteranno, di volta in volta, aggiudicatrici sono tenute a corrispondere al Broker incaricato;
- le precedenti considerazioni sono state efficacemente riassunte dalla sentenza n. 397 del 6.7.2006 del T.A.R. Abruzzo che nell'ammettere il ricorso alla trattativa privata prescindendo dalla pubblicazione di un bando, fonda la propria motivazione sulla base del carattere gratuito dell'incarico, perché il broker, eliminando la necessità dell'azione dell'agente, subentra automaticamente nella provvigione di questi e quindi viene remunerato dalla stessa assicurazione con la quale viene stipulata la polizza di brokeraggio assicurativo, senza contare il dato fondamentale oggettivo costituito dal fatto che la convenzione da stipularsi con il Broker prevede espressamente la gratuità dell'incarico;
- al riguardo è stata interpellata la INTERNATIONAL SERVICES BROKER s.r.l., con sede in Cuneo, Via Carlo Emanuele III, n. 10, società che svolge la sua attività di brokeraggio assicurativo ai sensi del D.Lgs. 7.9.2005, n. 209, prevalentemente nelle Regioni del Nord Italia, disponendo di professionisti che vantano una notevole esperienza nella gestione dei rischi, è iscritta al Registro Unico degli intermediari assicurativi presso l'IVASS al n. B000415178, operando in osservanza del Codice delle Assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209), che regola molto rigidamente tale attività ad alta specializzazione ed, infine, non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 D.Lgs n. 50/2016;
- la INTERNATIONAL SERVICES BROKER s.r.l. ha un campo di attività dedicato quasi esclusivamente agli Enti Pubblici ed in special modo agli Enti Locali ed è dotata di una

struttura organizzativa completa che corrisponde adeguatamente alle esigenze presenti nella Pubblica Amministrazione riguardanti la gestione dei rischi e la tutela assicurativa;

- Il programma di intervento che verrà svolto dalla predetta società in costante collaborazione con l'amministrazione, può essere sintetizzato nelle seguenti fasi operative:
  - esame ed analisi della posizione assicurativa dell'ente in corso al momento dell'incarico;
  - attuazione di un programma di riordino delle polizze, per tipologia di rischi.
  - individuazione delle aree di rischio non assicurate;
  - stesura di capitolati di polizza predisposti per l'ente;
  - assistenza nelle procedure di gare;
  - gestione del portafoglio assicurativo;
  - assistenza per i sinistri
  - assistenza nella valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
  - assistenza e consulenza assicurativa
  - formazione ed informazione del personale dipendente dell'ente
  - utilizzo delle procedure di posta elettronica;

RICHIAMATA la deliberazione n 16 del 04/03/2021 con la quale veniva dato indirizzo di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo alla INTERNATIONAL SERVICES BROKER s.r.l., con sede in Cuneo, Via Carlo Emanuele III, n. 10;

#### DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- per il disposto delle norme innanzi riportate il Responsabile del Servizio competente è, quindi, chiamato a dare corso all'affidamento del servizio di cui trattasi e ad adottare le conseguenti determinazioni;
- occorre pertanto approvare, come sopra detto, lo schema di convenzione (allegato "A") allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- considerato che il D. Lgs. n. 50/2016, art. 36 "Contratti sotto soglia", al comma 2, lettera a) stabilisce che

*"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta".*

- viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n 1097 del 26/10/2016;

#### ATTTESO CHE:

- tale normativa a maggior ragione deve ritenersi applicabile anche quando, come nel caso in oggetto, l'affidamento del servizio avviene a titolo gratuito;
- l'acquisizione del servizio di che trattasi non può essere effettuata a mezzo del Mercato Elettronico del portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (Consip), ove il servizio predetto non risulta essere disponibile per l'acquisto alla data odierna;
- il servizio di brokeraggio assicurativo di cui trattasi dovrà avere la durata di almeno 5 anni, in considerazione della complessità dei rischi connessi alle molteplici attività dell'Ente e della diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo a questa Amministrazione, ai suoi amministratori, funzionari e dipendenti;
- per le ragioni di cui sopra, risulta opportuno e necessario affidare l'incarico di brokeraggio assicurativo per il periodo aprile 2021 – aprile 2026 alla società INTERNATIONAL SERVICES BROKER s.r.l. , con sede in Cuneo, Via Carlo Emanuele III, n. 10, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla bozza di contratto allegata alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
  - visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
  - visto il D.Lgs. n. 118/2011;
  - visto il D.Lgs. n. 165/2001;
  - visto lo statuto comunale;
  - visto il regolamento comunale di contabilità;
  - visto il regolamento comunale dei contratti;

#### DETERMINA

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo aprile 2021 – aprile 2026 alla società INTERNATIONAL SERVICES BROKER s.r.l., con sede legale in Cuneo, Via Carlo Emanuele III, n. 10;
2. Di disciplinare il servizio secondo le condizioni della bozza di convenzione allegata (allegato “A”) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.;
3. Di dare atto che la presente determinazione costituisce provvedimento a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, con le seguenti prescrizioni ed indicazioni:
  - a) fine del contratto: garantire al Comune assistenza in materia di gestione delle assicurazioni;
  - b) oggetto del contratto: servizio di brokeraggio assicurativo a titolo gratuito;
  - c) forma del contratto: sottoscrizione della convenzione;
  - d) clausole essenziali: contenute nella convenzione di brokeraggio assicurativo;
  - e) modalità di scelta del contraente: cottimo fiduciario ai sensi del Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi;

4. di dare atto che l'affidamento è a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione.
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
7. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio la dott. Bolmida Silvia;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  
F.to: BOLMIDA dr. Silvia

La presente determinazione viene inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario e diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo

Piozzo, lì 25/03/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Bolmida dr. Silvia